



COMUNE DI SAN PIETRO VIMINARIO

Provincia di Padova

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30-09-13

Sessione Ordinaria di Prima convocazione seduta Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2013.

L'anno duemilatredici il giorno trenta del mese di settembre alle ore 21:00 nella residenza Municipale si è riunito il Consiglio Comunale

Alla trattazione dell'argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori:

FORTIN STEFANO	P	MINOTTO ORNELLA	P
CURZIO FEDERICO	P	BIZZARO LUCA	P
BOLZONARO ENRICO	P	BAGATELLA LORI	A
PERAZZOLO MAURIZIO	P	MARCATO SANDRINA	A
SADOCCO ARTURO	P	TREVISANI ANDREA	P
ZANETTI FABIO	P	FURLAN MICHELE	P
RIZZATO ROSSANO	P		

Presenti 11, Assenti 2

Assiste alla seduta il Sig. TORRE CHIARA SEGRETARIO COMUNALE del Comune.

Il Signor FORTIN STEFANO in qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e designa a scrutatori i Consiglieri:

SADOCCO ARTURO
MINOTTO ORNELLA
TREVISANI ANDREA

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to FORTIN STEFANO

Il Segretario Comunale
F.to TORRE CHIARA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, c. 1, D.Lgs. 267/2000 e art. 32, c. 5, L. 69/2009)

N. Reg. Pubbl. 330

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il

4 OTT. 2013

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Addì 4 OTT. 2013

Il Segretario Comunale
F.to TORRE CHIARA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA il

Addì

Il Segretario Comunale
F.to TORRE CHIARA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Addì 4 OTT. 2013



Il Segretario Comunale
TORRE CHIARA

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2013.

Entra il Consigliere Bolzonaro Enrico.

Sentito il Sindaco – Presidente che introduce esaurientemente l'argomento in discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- il D.L. n. 102 del 31/08/2013 “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”;
- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella L. n. 214 del 22/12/2011 e s.m.i., istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e sino al 31/12/2014, dell'imposta municipale propria, di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14/3/2011, in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16 del 02/3/2012, convertito nella L. n. 44 del 26/4/2012;
- le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011, richiamati dal citato art. 13 del D.L. n. 201/2011, nonché le norme dell'art. 14, comma 6, del medesimo decreto legislativo;
- le disposizioni del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, dell'art. 1, commi 161-170, della L. n. 296 del 27/12/2006, in materia di attività di accertamento, rimborsi e versamenti, in quanto richiamate dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.;
- l'articolo 1, comma 380, della L. n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013) che ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;

VISTI i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, fino a 0,1 punti percentuali;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9-bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad euro 200 fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale

dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di euro 50 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di euro 400. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

DATO ATTO che la Legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013) stabilisce che nell'anno 2013 allo Stato andrà il gettito degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, mentre il Comune introiterà tutto il resto e che a seguito di questo passaggio, il fondo di riequilibrio viene eliminato e sostituito con il nuovo "Fondo di solidarietà";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31/07/2012, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2012, fissate ai sensi dell'articolo 13, del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione..." e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1, comma 381, della Legge di Stabilità per l'anno 2013, n. 228 del 24.12.2012 come modificato dall'art. 10, comma 4-quater, lett. b), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, con il quale è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 8, comma 1, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 il quale ha ulteriormente differito al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali;

ATTESO che le difficoltà di garantire il pareggio di bilancio per l'anno 2013 alla luce dei tagli ai trasferimenti erariali subiti dagli enti locali per effetto dell'art. 14, comma 2, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 e dell'art. 16, comma 6, del D.L. 95/2012 convertito il Legge 135/2012, rendono necessario incrementare le entrate correnti al fine di assicurare la copertura delle spese e l'erogazione dei servizi a favore della cittadinanza;

CONSIDERATO inoltre che a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 23/2011;

RITENUTO quindi necessario, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio e finanziare le spese correnti connesse al funzionamento dell'ente e all'erogazione, nonché allo sviluppo, dei servizi a favore della collettività, con particolare riferimento ai servizi assistenziali, educativi e di valorizzazione del territorio, modificare le aliquote del tributo in oggetto, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, come segue;

- **aliquota di base** (fabbricati diversi da abitazione principale e relative pertinenze, terreni agricoli, aree fabbricabili): **0,86% (incrementata dello 0,10%)**;

- **aliquota ridotta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale** (unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente) e **pertinenze (C/2-C/6-C/7)** nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali): **0,475%** (incrementata dello 0,075%);
- **aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale diversi dalla categoria D: 0,20%** (confermata);
- **aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale di categoria D: 0,20%** (confermata);
- **aliquota per fabbricati ad uso produttivo di categoria D: 0,76%** (confermata);

e con le detrazioni dell'abitazione principale previste dal legislatore (euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; la detrazione è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita a abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400);

- è estesa l'applicazione dell'aliquota agevolata per abitazione principale e detrazione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e comunque non abitata; nonché l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata. A tali abitazioni è applicata l'aliquota e la detrazione previste per le abitazioni principali;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, con obbligo della dichiarazione IMU, la base imponibile è ridotta del 50% (cinquanta per cento). L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia ai sensi del vigente Regolamento Edilizio Comunale. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili;

DATO ATTO che secondo le proiezioni elaborate dal servizio economico-finanziario l'applicazione delle aliquote nella misura come sopra determinate dovrebbe consentire un gettito di euro 650.000,00;

EVIDENZIATO che ai sensi l'articolo 1, comma 380, della L. n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013), per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, ad uso produttivo, l'imposta calcolata sull'aliquota base dello 0,76% è di spettanza dello Stato, come pure per gli immobili classificati nel gruppo catastale D rurali ad uso strumentale, l'imposta calcolata sull'aliquota base dello 0,20% è di spettanza dello Stato;

VISTO l'art. 8, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 il quale stabilisce che *“Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune”*

DATO ATTO che per quanto non disciplinato dalla presente deliberazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e s.m.i., e per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva applicabile;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tributi e quello di conformità del Segretario Generale dell'Ente, in appresso riportati;

Con voti favorevoli n. 9 contrari nessuno astenuti n. 2 (Trevisani e Furlan),

D E L I B E R A

1. Di fare proprie le premesse sopra riportate per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, a decorrere dallo 01/01/2013, le aliquote e le detrazioni da applicare all'Imposta Municipale Propria (IMU) come di seguito indicate:

- **aliquota di base** (fabbricati diversi da abitazione principale e relative pertinenze, terreni, aree fabbricabili): **0,86%** (incrementata dello 0,10%);
- **aliquota ridotta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale** (unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente) e **pertinenze (C/2-C/6-C/7)** nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali): **0,475%** (incrementata dello 0,075%);
- **aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale diversi dalla categoria D:** **0,20%** (confermata);
- **aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale di categoria D:** **0,20%** (confermata);
- **aliquota per fabbricati ad uso produttivo di categoria D:** **0,76%** (confermata);

e con le detrazioni dell'abitazione principale previste dal legislatore (euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; la detrazione è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita a abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400);

- è estesa l'applicazione dell'aliquota agevolata per abitazione principale e detrazione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e comunque non abitata; nonché l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata. A tali abitazioni è applicata l'aliquota e la detrazione previste per le abitazioni principali;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, con obbligo della dichiarazione IMU, la base imponibile è ridotta del 50% (cinquanta per cento). L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia ai sensi del vigente Regolamento Edilizio Comunale. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari,

catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili;

3. di prendere atto che ai sensi l'articolo 1, comma 380, della L. n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013), per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, ad uso produttivo, l'imposta calcolata sull'aliquota base dello 0,76% è di spettanza dello Stato, come pure per gli immobili classificati nel gruppo catastale D rurali ad uso strumentale, l'imposta calcolata sull'aliquota base dello 0,20% è di spettanza dello Stato;
4. di dare atto che per quanto non disciplinato dalla presente deliberazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e s.m.i. e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva applicabile;
5. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 nel sito istituzionale del comune;
6. di dichiarare, dopo separata votazione che ottiene il seguente risultato: voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Trevisani e Furlan), la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

* * * * *

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 19-09-13 N.21

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2013.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica sull'argomento in oggetto, e si esprime – per quanto di competenza – il seguente parere ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 così come sostituito dall'art. 3, L. 213/2012:

parere Favorevole

li 19-09-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TORRE CHIARA



PARERE DI CONFORMITA'

Si certifica la regolarità della proposta della deliberazione indicata in oggetto, esprimendo, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, la conformità del provvedimento alle norme di Legge, Statuto e regolamenti dell'Ente:

parere Favorevole

li 19-09-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
TORRE CHIARA

